

Regolamento per l'istituzione del Mercato Generale di Ballarò e disciplina della concessione dei relativi stands

Art. 1 - Generalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività del Mercato Generale di Ballarò e disciplina la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dello stesso ai sensi della L. 125/1959 e ss.mm.ii.
2. La struttura per la vendita all'ingrosso risulta costituita da due strutture coperte.
3. Il mercato, che costituisce a tutti gli effetti struttura e servizio pubblico, persegue le seguenti finalità:
 - la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti;
 - l'afflusso, l'offerta e la vendita degli stessi;
 - la qualità dei prodotti offerti;
 - la più ampia informazione sulla tracciabilità dei prodotti;
 - l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo dell'offerta commerciale;
4. Il Direttore dei Mercati Generali è responsabile del funzionamento degli stessi, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del R.U.M.G. (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 10/04/2019)

Art. 2 - Struttura del Mercato Generale di Ballarò

1. Il Mercato coperto di Ballarò comprende:
 - a. Una struttura coperta e delimitata avente dimensione pari a mq.500 mq., suddivisa in n. 31 posteggi;
 - b. Una struttura coperta e delimitata avente dimensione pari a mq. 150 mq., suddivisa in n. 11 posteggi.
2. Per posteggi di vendita s'intendono gli spazi in cui gli operatori svolgono la loro attività commerciale.

Art. 3 - Calendario ed orari di mercato

L'orario e le operazioni di vendita nonché il relativo calendario vengono fissati, dal Comune sentita la direzione dei mercati e l'associazione dei concessionari che dovrà essere composta da un Presidente, un consiglio direttivo di 5 membri.

La stessa potrà coadiuvare l'amministrazione comunale nella gestione del Mercato, stipulando apposita convenzione

E' vietata la vendita prima dell'orario di apertura delle contrattazioni.

L'orario di mercato sarà fissato in modo da consentire agli operatori, oltre alle operazioni di vendita, anche quelle relative all'asportazione delle merci, sia di quelle vendute sia di quelle da trasferire fuori mercato, nonché le contabilizzazioni indispensabili.

Gli operatori all'ingrosso fuori dal Mercato dovranno osservare gli stessi orari di vendita e lo stesso calendario stabilito per i locali Mercati all'ingrosso.

Sarà consentito ai consumatori privati, l'accesso al mercato dopo le operazioni di vendita all'ingrosso e comunque non prima delle ore 09.00.

Art. 4 – Criteri per la concessione degli stands

1. Per ottenere il rilascio del titolo indicato all'art. 1, gli interessati devono presentare apposita richiesta, in regola con la normativa sul bollo, a seguito della pubblicazione di specifico avviso pubblico da parte del Comune. L'avviso dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, L. 241/1990 e dell'art. 9, L.R. 7/2019, riguardanti la comunicazione di avvio del procedimento.
2. Le richieste di rilascio del titolo sono presentate telematicamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive, tramite l'apposita piattaforma in uso, impresainungiorno.gov.it previa registrazione, anche per il tramite di intermediario.
3. La domanda di concessione di posteggio di vendita e quella di rinnovo della concessione devono essere corredate dai documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dal presente regolamento ai fini dell'ammissione al mercato per l'attività di vendita.
4. I posteggi non assegnati o che si rendessero liberi e disponibili sono concessi agli operatori aventi requisiti richiesti, su domanda degli interessati ed a seguito di un apposito avviso pubblico.
5. I criteri per l'attribuzione dei posteggi, oltre a quelli previsti dalle norme vigenti, sono fissati dal Comune e dovranno tener conto dei soggetti che potranno dimostrare di avere svolto attività commerciali pregresse nei pressi dell'area del Mercato di Ballarò.
6. Le concessioni hanno la durata di anni 7 (sette) salvo eventuali diverse previsioni normative e possono essere rinnovate.

Art. 5 – Servizio sanitario

Il servizio sanitario - diretto e organizzato dalle autorità sanitarie competenti - accerta la commestibilità delle derrate alimentari ed il possesso di ogni requisito igienico sanitario degli altri prodotti, dei veicoli adibiti al trasporto, dei contenitori ecc. e riferisce al direttore la natura dei provvedimenti adottati e i nominativi dei destinatari dei provvedimenti stessi, secondo quanto stabilito dall'Ordinanza Ministeriale del 03/04/2002 e ss.mm.ii.

Art. 6: Canone di concessione

Il concessionario di posteggio di vendita o di posteggio all'aperto fisso è tenuto a corrispondere al Comune il canone di concessione e le ulteriori spese accessorie indicate nell'atto di concessione.

Il canone sarà determinato dalla Commissione tecnica di valutazione istituita presso l'Area del Patrimonio.

Il canone di concessione deve essere pagato in rate mensili anticipate.

All'atto della concessione, esclusa l'ipotesi di rinnovo, l'aggiudicatario deve costituire un deposito, pari a 3 (tre) mensilità di canone, a garanzia della esatta osservanza delle norme che regolano la concessione stessa, delle somme dovute al Comune per tasse, diritti, penalità e danni eventualmente arrecati alla proprietà dell'Ente Concessionario, disponendo l'incameramento del deposito cauzionale. Sono altresì a carico del titolare della concessione le spese, tasse e imposte tutte relative, conseguenti e dipendenti dalla concessione medesima e dai servizi necessari (manutenzione ordinaria, vigilanza, pulizia etc.).

Art. 7 - Procedure successive alla prima assegnazione degli stands

Concluse le procedure di assegnazione, gli eventuali posteggi del mercato che dovessero rimanere liberi per mancanza di aventi diritto, saranno assegnati attraverso l'espletamento di ulteriore procedura ad evidenza pubblica.

Art. 8 – Disposizioni finali

1. L'istituzione del presente Mercato, rientrando tra i servizi pubblici a domanda individuale, non comporterà oneri di gestione a carico dell'A.C.
2. Per tutto quanto non normato dal presente Regolamento, che costituirà allegato al Regolamento Unico Mercati Generali approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.147 del 10/04/2019, si rimanda a quest'ultimo relativamente alla parte procedurale relativa al rilascio, rinnovo, subentro e cessazione.